SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 17 aprile 2015 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ente nazionale per l'aviazione civile

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2015.

Riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario - anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il comma 1 del predetto art. 16-*bis* che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

Visto il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all'art. 2 la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il successivo comma 5 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

Visto il successivo comma 6, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito, a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera *e)*, effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2013, n. 195, che prevede che la misura della compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2015 sia pari al 19,4 per cento e che tale misura deve essere applicata alla previsione annuale del predetto gettito;

Considerato che lo stanziamento per l'anno 2015 del Fondo di cui al comma 1 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, è attualmente pari a euro 4.925.252.600,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, la Conferenza unificata, nella seduta del 5 agosto 2014, ha sancito l'intesa sulla tabella che adegua le percentuali di riparto riportate nella tabella 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 prevede che lo 0,025 per cento dello stanziamento del Fondo di cui

al comma 1 per un ammontare complessivo pari a euro 1.231.313,15 è destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto necessario procedere celermente alla erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2015, con le modalità di cui al predetto comma 6, applicando le percentuali di riparto stabilite dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Articolo unico

Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2015

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, di cui all'art. 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 5, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2015 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-*bis*, per un importo complessivamente pari a euro 2.954.412.772,11.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile, dal 20 marzo 2015 al 20 agosto 2015, fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.954.412.772,11.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 817

Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2015 pari al 60 per cento dello stanziamento del Fondo al netto dello 0,025 per cento destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico

dati in euro

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse anticipazione
ABRUZZO	2,69%	79.465.756,99
BASILICATA	1,55%	45.788.819,09
CALABRIA	4,28%	126.436.223,02
CAMPANIA	11,07%	327.020.791,79
EMILIA ROMAGNA	7,38%	218.013.861,20
LAZIO	11,67%	344.745.495,96
LIGURIA	4,08%	120.527.988,30
LOMBARDIA	17,36%	512.834.773,76
MARCHE	2,17%	64.104.346,72
MOLISE	0,71%	20.974.233,26
PIEMONTE	9,83%	290.389.736,52
PUGLIA	8,09%	238.988.094,45
TOSCANA	8,83%	260.848.562,92
UMBRIA	2,03%	59.968.582,42
VENETO	8,27%	244.305.505,70
TOTALE	**100,00%**	**2.954.412.772,11**

15A02918

DECRETO 2 aprile 2015.

Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di maggiore disavanzo

1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinan-

do un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende:

a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario:

a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva;

b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva;

c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2012;

d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale;

e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera *a)*.

4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui».

6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato:

a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario,

b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria;

c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalità di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.

Art. 2.

Modalità del ripiano

1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera *b)* punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo ci cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

8. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

10. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

Art. 4.

Verifica del ripiano

1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

15A02883

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede didattica principale di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante

corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Marghera (Venezia), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della predetta sede didattica principale da Marghera (Venezia): - Centro Vega - Palazzo Lybra - Via delle Industrie, 17/a, a Venezia: Centro di Formazione della Direzione Risorse Umane del Comune di Venezia - Isola Nova del Tronchetto, 14;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;

Visto il documento che asserisce l'avvenuto adeguamento temporale del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» abilitata con decreto in data 24 giugno 2010 ad istituire e ad attivare nella sede didattica principale da Marghera (Venezia) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da: Marghera (Venezia) - presso il Centro Vega - Palazzo Lybra - Via delle Industrie, 17/a, a: Venezia - presso il Centro di Formazione della Direzione Risorse Umane del Comune di Venezia - Isola Nova del Tronchetto, 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02899

DECRETO 31 marzo 2015.

Abilitazione alla «Scuola di Psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia

rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la "Scuola di Psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino – via Bertolotti, 7, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'8 ottobre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la "Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense" è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Torino – via Bertolotti, 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02900

DECRETO 31 marzo 2015.

Abilitazione alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individua-

to gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto di diniego dell'abilitazione alla "Scuola di psicoterapia e criminologia clinica" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia in data 24 aprile 2008;

Visto il decreto di diniego alla reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di Specializzazione in ipnosi e psicoterapia cognitiva" in data 10 ottobre 2008;

Visto il decreto di diniego alla seconda reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi" in data 29 maggio 2009;

Visto il decreto di diniego alla terza reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" in data 15 novembre 2011;

Visto il decreto di diniego alla quarta reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" in data 2 aprile 2012;

Vista la quinta reiterazione dell'istanza con la quale la "Scuola di ipnoterapia cognitiva" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze – via dei Massoni, 21, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell' 8 ottobre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la "Scuola di ipnoterapia cognitiva" è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze – via dei Massoni, 21, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02901

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Latina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha

individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2008 con il quale la "Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale" è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Latina, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione a trasferire la suddetta sede didattica principale;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede ulteriore autorizzazione al trasferimento della sede principale di Latina da via Farini, 4, a viale XXI Aprile, 53 – sc. A, 5° p., int. 9/10;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell' 8 ottobre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

La "Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale" abilitata con decreto in data 11 febbraio 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Latina un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Farini, 4, a viale XXI Aprile, 53 – sc. A, 5° p., int. 9/10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02902

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione all'«Istituto di terapia familiare di Bologna» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bologna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio

2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 6 febbraio 2006 con il quale l' "Istituto di terapia familiare di Bologna" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Bologna, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede ulteriore autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bologna da Via Milazzo, 5 a Via Montebello, 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'8 ottobre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

L' "Istituto di terapia familiare di Bologna" abilitato con decreto in data 6 febbraio 2006 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Via Milazzo, 5 a Via Montebello, 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02903

DECRETO 31 marzo 2015.

Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e psicoterapeutico istituzionale - Esculapio» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione

del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale la "Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e psicoterapeutico istituzionale - Esculapio" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Napoli – Via Toledo, 406 -, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'8 ottobre 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la "Scuola di specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento psicoanalitico e psicoterapeutico istituzionale - Esculapio" è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli – Via Toledo, 406 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il capo del Dipartimento: MANCINI

15A02904

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Combi Sticks» contenente la sostanza attiva dimetoato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante

il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 9 aprile 2014 (prot. n. 14206) dall'impresa Frunol Delicia Gmbh con sede legale in Hansastr. 74 b, D-59425 Unna, Germania, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario COMBI STICKS a base della sostanza attiva dimetoato, da utilizzare come insetticida su piante ornamentali, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa Frunol Delicia Gmbh per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, sentita per via telematica, che ha confermato quanto espresso dagli esperti del Gruppo afferenti alla suddetta Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 26 settembre 2014 (prot. n. 36688) con le quali è stato richiesto all'impresa Frunol Delicia Gmbh di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto fitosanitario;

Viste le note di cui l'ultima in data 9 marzo 2015 (prot. n. 8127) con la quale l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario COMBI STICKS;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

L'Impresa Frunol Delicia Gmbh con sede legale in Hansastr. 74 b, D-59425 Unna, Germania, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario COMBI STICKS, a base della sostanza attiva dimetoato, da utilizzare come insetticida per piante ornamentali, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario COMBI STICKS è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fmo al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato nello stabilimento: Frunol Delicia GmbH, Dübener Strasse 145, D-04509 Delitzsch, Germania.

Il prodotto è confezionato sotto forma di pastiglie pronte all'uso.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16073.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

COMBI STICKS
PPO

Pastiglie insetticida pronto all'uso in associazione con elementi nutritivi per le piante ornamentali da appartamento, balconi e giardini domestici

USO NON PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE
Sostanza attiva: 3,8 g/kg Dimetoato

Coformulanti
acqua q.b.

Inoltre:

7,5% Azoto (N);
8,0% Anidride fosforica (P_2O_5);
6,0% ossido di potassio (K_2O);
0,95% ossido di magnesio (MgO);
elementi traccia

IRRITANTE

SIMBOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

(H 317) Può provocare una reazione allergica della pelle

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini; **(P280)** Indossare guanti; **(P301/310)** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico; **(P302/352)** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua; **(P305/351/338)** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Titolare dell'autorizzazione:

Frunol Delicia GmbH, Hansastr. 74b, D-59425 Unna,Germania-Telefono: +49 (0) 34202/65 – 300, info@frunol-delicia.de, www.frunol-delicia.de

Officina di produzione e di confezionamento :

Frunol Delicia GmbH, Dübener Strasse 145, D-04509 Delitzsch-Germania

Registrazione n. PPO del **Ministero della Salute del**

Contenuto netto: Casse da *10-40* pastiglie

Partita n

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Contiene colofonia (N. CAS 8050-09-7). Può provocare una reazione allergica. Evitare ogni contatto non necessario con il prodotto. Un uso scorretto può nuocere alla salute. Indossare guanti protettivi quando si maneggia il prodotto. Lavarsi le mani dopo l'uso. Le api e altri organismi utili non sono a rischio se il prodotto viene usato secondo le istruzioni. Il prodotto e i suoi residui, i contenitori vuoti e gli imballaggi non devono essere gettati in acqua. I resti del prodotto e i contenitori con i residui attaccati vanno smaltiti come prescritto per i rifiuti pericolosi. Gli imballaggi vuoti dovrebbero essere riciclati.

INFORMAZIONI MEDICHE
Antidoto: Atropina

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
Combi-Sticks svolge 2 funzioni con una sola applicazione
In primo luogo le pastiglie Combi-Sticks forniscono tutti i principi nutritivi importanti alle vostre piante da interno e da esterno, facendole crescere sane e rigogliose. Il prodotto, se applicato correttamente secondo le istruzioni, è a lento rilascio e viene assorbito dalle radici per un lungo periodo. *In secondo luogo* le pastiglie Combi-Sticks proteggono le piante dagli afidi. Il principio attivo viene rilasciato nell'acqua di innaffiamento nel terriccio dei vasi o delle fioriere, quindi viene assorbito per via radicale e, tramite il flusso linfatico, esercita la sua attività sistemica in tutte le parti della pianta. Garantisce così una protezione ampia, affidabile e di lunga durata.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Periodo di applicazione: quando iniziano le infestazione da parte degli afidi delle piante ornamentali (piante verdi e da fiore tranne il genere *Chrysanthemum)* da interno e da esterno

Istruzioni per l'uso:

- *Mettere le pastiglie Combi-Sticks nel substrato colturale a metà distanza tra lo stelo della pianta e il bordo del vaso in modo che ogni pastiglia sia completamente interrata.*
- *Durata dell'efficacia: 6-8 settimane,*

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

18 MAR. 2015

- *L'effetto contro gli organismi bersaglio ha luogo in pochi giorni. Più vigorosamente cresce la pianta, più velocemente si manifesterà l'effetto.*
- *La pastiglia si decompone completamente.*
- *Buona compatibilità con le piante verdi e da fiore.*
- *L'individuazione di un periodo di attesa non è pertinente.*

Parassiti:	**Indicazioni :**	**Diametro del vaso (piante ornamentali da interno)**	**Fioriera (piante da balcone)**	**Numero di trattamenti per anno**	**Periodo di applicazione**
Afidi	Piante ornamentali e da fiore in vaso in appartamento, verande, balconi e terrazzi	• fino a 10 cm: 1 pastiglia • 11-14 cm: 2 pastiglie • >14 cm: 3 pastiglie	• Per piantina: 1 pastiglia • Per pianta adulta: 2 pastiglie	**1**	gennaio-dicembre

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto, protetto da gelo e solo nella confezione originale.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

18 MAR. 2015

15A02790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 20 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2011 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 marzo 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata 1-3 – Località Fosci, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, delta-K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaroleico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocerico	Reg. CE 796/2002 06/05/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

15A02867

DECRETO 18 marzo 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 20 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2011 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 marzo 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ISVEA S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009 par. 5.2
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met. II
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido D-Malico	OIV MA-AS313-12A R2009
Acido sorbico, Acido benzoico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcol metilico (metanolo)	OIV MA-AS312-03A R2009
Ammine: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina	OIV-MA-AS315-18 R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV MA-AS323-04B R2009
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm	OIV MA-AS2-07B R2009
Carbammato di etile (etilcarbammato) (LOQ 3µg/L)	ML490 rev. 1 2014
Carbossimetilcellulosa (CMC)	OIV MA-AS315-22 R2010
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene)	OIV MA-AS315-23 R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso p.to 3)
Derivati cianici	OIV MA-AS315-06 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-AS315-03 R2009 par. 2
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito	DM 12/03/1986 GU SO n°161 14/07/1986 Met II
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Lisozima	OIV MA-AS315-14 R2007
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
Ocratossina A (0.06-2 µg/kg)	ML483 rev. 5 2014

pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Acephate, Acrinathrin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diazinone, Dichlobenil, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Folpet, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Nitrothal isopropyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimicarbp Pirimiphos-methyl, Procymidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Propyzamide, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil,	OIV MA-AS323-08 R2012

Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide. (LOQ 10µg/kg)	
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, Bifenazate, Boscalid, Bromuconazole, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Fenamidone, Fenarimol,Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Flusilazole, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoxaben, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Oxadiazon, Oxadixyl, Penconazole, Pendimethalin, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyrimethanil, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirotetramat, Spiroxamine, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbutryn, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Zoxamide. (LOQ 3µg/kg)	ML488 rev. 4 2014
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato p.to I

	met. B
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B + OIV MA-AS311-03 R2003
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo, Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio	OIV MA-AS311-03 R2003

15A02868

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efferalgan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 359/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società New Pharmashop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042903031;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFERALGAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

Efferalgan «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - AIC 042903031 (in base 10) 18X9HR (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFFERALGAN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02782

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 358/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 041670047;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione

«0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - AIC n. 041670047 (in base 10) 17RPDZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRADEX è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02783

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duac», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 357/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Stiefel Laboratories (Ireland) LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DUAC;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Stiefel Laboratories (Ireland) LTD ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 036925105;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DUAC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg/g + 30 mg/g gel» 60 g in tubo in LLDPE - AIC n. 036925105 (in base 10) 136VPK (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DUAC è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02784

DETERMINA 30 marzo 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desogestrel Stragen Nordic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 356/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Stragen Nordic A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DESOGESTREL STRAGEN NORDIC;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Stragen Nordic A/S ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 042964015, AIC n. 042964027 e AIC n. 042964039;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 febbraio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DESOGESTREL STRAGEN NORDIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«75 microgrammi compresse rivestite con film»1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042964015 (in base 10) 18Z51H (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042964027 (in base 10) 18Z51V (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C»

Confezione

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042964039 (in base 10) 18Z527 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DESOGESTREL STRAGEN NORDIC è la seguente:

Per la confezione codice AIC n. 042964015: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Per le confezioni codice AIC n. 042964027 e 042964039: Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

15A02785

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema Mo.S.E. (CUP D51B02000050001) 11° assegnazione, 1° e 2° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo alla Convenzione generale 4 ottobre 1991, rep. n. 7191 tra Magistrato alle acque di Venezia e Consorzio Venezia nuova, aggiornamento della tabella di cui all'allegato 3 della delibera 21 dicembre 2012, n. 137. (Delibera n. 42/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 2 che:

dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto-legge;

prevede che (per compensare gli effetti finanziari previsti al successivo art. 9 «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», che risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista) con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, sia disposta un'ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie sopra citate, sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che:

all'art. 16, comma 3, prevede riduzioni alle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di giuro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i successivi commi del succitato art. 32, che individuano le tipologie di finanziamenti revocabili (commi da 2 a 4) e inoltre stabiliscono:

che i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di natura non regolamentare, dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5);

che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) (c.d. «Fondo revoche»);

che, in particolare, le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo «Fondo revoche» (comma 6-*bis*);

che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al «Fondo revoche» per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 7);

Visto l'art. 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha autorizzato, per la prosecuzione del «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema Mo.S.E.», la somma complessiva di 1.150 milioni di euro per le annualità dal 2013 al 2016;

Visto l'art. 1, comma 185 della legge 24 dicembre 2012 ,n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha destinato il 5 per cento del valore delle annualità 2014, 2015 e 2016 della sopracitata assegnazione alle Amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di competenza;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, che prevede riduzioni alle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione e guadagni e di trattamenti pensionistici» che all'art. 15, comma 3, lettera *d)*, dispone la riduzione di 100 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa prevista, per l'anno 2014, dall'art. 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto l'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha autorizzato la spesa di 401 milioni di euro per le annualità dal 2014 al 2017 per consentire:

a. la prosecuzione immediata dei lavori del Sistema Mo.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale, con presa d'atto da parte di questo Comitato;

b. il completamento dell'intero Sistema Mo.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera *a)* da sottoporre a questo Comitato;

Visto l'art. 1 della succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147, che:

al comma 427 dispone l'adozione di misure tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni in misura non inferiore agli importi indicati dal comma stesso;

al comma 428 prevede che, nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al precedente comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero siano accantonate e rese indisponibili per gli importi e con le limitazioni indicati dallo stesso comma 428;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che modifica gli importi delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, accantonate e rese indisponibili ai sensi del succitato l'art. 1, comma 428, della legge n. 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che modifica gli importi di cui all'art. 1, commi 427 e 428, della citata legge n. 147/2013;

Visto l'art. 18, comma 3, del succitato decreto-legge n. 90/2014, che:

sopprime il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 mag-

gio 1907, n. 257, e ne trasferisce funzioni, compiti e attribuzioni al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio;

sopprime il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata legge n. 257/1907, disponendo che il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al precedente alinea sia competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera *a)* del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro;

Visto l'art. 36 del succitato decreto-legge n. 90/2014, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include il «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (*G.U.* n. 58/2003), 29 settembre 2003, n. 72 (*G.U.* n. 282/2003), 29 settembre 2004, n. 40 (*G.U.* n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (*G.U.* 92/2005), 29 marzo 2006, n. 74 (*G.U.* n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (*G.U.* n. 26/2008 S.O.), 31 gennaio 2008, n. 11 (*G.U.* n. 176/2008), 18 dicembre 2008, n. 115 (*G.U.* n. 120/2009), 18 novembre 2010, n. 87 (*G.U.* n. 212/2011), 5 maggio 2011, n. 5 (*G.U.* n. 298/2011) e 6 dicembre 2011, n. 87 (*G.U.* n. 100/2012), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», destinando contributi per la realizzazione dell'opera;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (*G.U.* n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», riducendo l'assegnazione di 600 milioni di euro disposta con la delibera n. 87/2011 a favore del Mo.S.E a euro 47.691.866, da imputare interamente all'annualità 2016;

Vista la delibera 11 dicembre 2012, n. 126 (*G.U.* n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha nuovamente rimodulato il citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», riducendo l'importo di euro 47.691.866 per l'anno 2016 destinato al Mo.S.E. dalla delibera n. 97/2012 dell'importo di euro 19.122.192,50;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 137 (*G.U.* n. 121/2013), con la quale è stata disposta:

l'assegnazione di euro 28.567.250,50, per l'annualità 2016, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» destinate al Mo.S.E. dalla citata delibera di questo Comitato n. 126/2012, sicchè l'originaria assegnazione al suddetto Mo.S.E. di 600 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 87/2011 è stata ridotta a 2.423 euro;

l'assegnazione al MO.S.E. di quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo complessivo di euro 179.776.158,97 e l'assegnazione programmatica di euro 68.967.994,61 a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 7 (*G.U.* n. 120/2013), con la quale è stata aggiornata in euro 28.569.673,50 l'assegnazione disposta con la richiamata delibera n. 137/2012 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, utilizzando integralmente le residue risorse, pari a 2.423 euro, già assegnate al Mo.S.E con la citata delibera di questo Comitato n. 87/2011, come successivamente ridotte con le delibere n. 97/2012, n. 126/2012 e n. 137/2012;

Vista la delibera 9 settembre 2013, n, 67 (*G.U.* n. 75/2014), con la quale questo comitato:

ha assegnato in via definitiva al Sistema Mo.S.E. l'importo di 67.687.148,61 euro a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, a fronte dell'importo di 68.967.994,61 euro già assegnato programmaticamente con la citata delibera n. 137/2012;

ha destinato l'importo di 973.292.680 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 184, della legge n. 228/2012, ad interventi strettamente necessari per la funzionalità delle opere di difesa idraulica riportati nell'allegato 1 alla delibera stessa, rinviando, in mancanza di completa copertura finanziaria e nelle more dell'assegnazione di nuove risorse, la realizzazione di alcuni interventi;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Vista la nota 21 luglio 2014, n. 28765, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema Mo.S.E.. Presa d'atto dell'avanzamento dei lavori: verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite alla delibera CIPE 67/2013 e assegnazioni della legge 147/2013»;

Viste le note 28 luglio 2014, n. 29649 e 29 luglio 2014, n. 29933, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria e la documentazione relativa all'argomento in esame;

Vista la nota 16 ottobre 2014, n. 40556 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso elementi istruttori aggiuntivi;

Vista la nota acquisita al protocollo DlPE-4636 del 4 novembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso il dettaglio di riduzioni, intervenute a seguito di diversi provvedimenti legislativi, alle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi di stabilità 2013 e 2014 per il sistema Mo.S.E.;

Vista la nota 5 novembre 2014, n. 43534, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria aggiornata alla luce delle predette riduzioni di spesa;

Preso atto dei contenuti della documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero proponente e in particolare:

che la legge n. 798/1984 indica le linee guida per i «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» e all'art. 4 istituisce un Comitato per l'indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi (c.d. Comitatone). Tra gli interventi sono comprese opere alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, previsione che ha trovato attuazione con il Sistema Mo.S.E.;

che il Sistema Mo.S.E. comprende opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della Laguna di Venezia (Lido, Malamocco e Chioggia), opere complementari (dighe foranee di fronte alle bocche di porto) e interventi strettamente connessi e funzionali alle opere alle bocche di porto;

che il Consorzio Venezia Nuova (CVN), unione di imprese e cooperative di costruzione, nazionali e locali, è il concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (MAV), per la realizzazione dei piani di salvaguardia della Laguna di Venezia, tra i quali rientra anche il Sistema Mo.S.E., e che le funzioni, compiti e attribuzioni del MAV sono state trasferite dal citato art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, al provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto;

che il CVN opera secondo un Piano Generale degli Interventi (PGI) formulato sulla base degli indirizzi del Comitatone e approvato dal Comitato tecnico del MAV e dallo stesso Comitatone (adunanza del 19 giugno 1991), nonché indicato dalla legge n. 139/1992 come riferimento per lo sviluppo e il finanziamento degli interventi;

che la legge 3 agosto 1998, n. 295, stabilisce le modalità di finanziamento del Sistema Mo.S.E. sulla base dello stato di attuazione degli interventi e su proposta del citato Comitatone;

che in data 4 ottobre 1991 è stata stipulata, tra il MAV ed il CVN la Convenzione rep. n. 7191 che, insieme ai successivi atti attuativi, definisce la disciplina generale del rapporto concessorio per la realizzazione degli interventi di salvaguardia previsti nel PGI, da realizzare per lotti in funzione dei finanziamenti disponibili;

che in particolare, per poter perimetrare l'impegno finanziario pubblico per la realizzazione del sistema di regolazione delle maree, il MAV ed il CVN hanno stipulato l'atto rep. n. 8067/2005, attuativo della convenzione rep. n. 7191/1991, con il quale hanno previsto la realizzazione delle citate opere sulla base di un «prezzo chiuso» (Contratto a prezzo chiuso - *CPC)*;

che il «prezzo chiuso» si riferisce alle sole opere di cui all'allegato *a)* del contratto, comprendente opere di regolazione delle maree, indagini tecniche, sorveglianza, interventi morfologici, studi, espropri e interferenze, ad esclusione dell'infrastrutturazione dell'area nord dell'arsenale di Venezia e del monitoraggio ambientale;

che l'art. 4 del CPC prevede la compensazione delle variazioni del prezzo dei materiali da costruzione, previste all'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;

che l'art. 5 del CPC prevede che il CVN dovrà eseguire tutte le varianti al progetto esecutivo ordinate dal concedente, dovrà introdurre le varianti derivanti da prescrizioni dettate dal Comitatone con voto n. 116/2002 e dalla Commissione regionale per la salvaguardia di Venezia nella seduta del 26 gennaio 2004, e che dovranno essere considerate varianti le modifiche derivanti da sorpresa geologica o apportate su richiesta di autorità terze e che tali varianti possano determinare variazioni in aumento o diminuzione del prezzo chiuso;

che il CPC prevede che anche le attività da realizzarsi «a misura» (interventi morfologico - ambientali, studi, indagini, monitoraggi, ecc.) siano soggette alle clausole della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991;

che l'importo di 68.967.994,61 euro a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, assegnato programmaticamente al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012, è stato modificato in 67.687.148,61 euro ed assegnato in via definitiva dalla citata delibera n. 67/2013 con le seguenti annualità:

(euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
4.400.494,57	16.953.320,68	16.953.320,68	16.953.320,68	11.296.226,00	1.130.466,00	67.687.148,61

che le quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnate al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012, allegato 3, vengono aggiornate come segue:

(euro)

Annualità	Importo	Annualità	Importo
2011	15.535.733,65	2018	15.535.729,65
2012	15.535.729,65	2019	15.535.729,65
2013	15.535.729,65	2020	15.535.729,65
2014	15.535.729,65	2021	15.535.729,65
2015	15.535.729,65	2022	5.359.695,41
2016	15.535.729,65	2023	2.359.695,41
2017	15.535.729,65	2024	1.163.742,00
		Totale	179.779.162,97

che, relativamente ai suddetti contributi, per le annualità dal 2011 al 2014 si è previsto l'utilizzo in erogazione diretta per un totale di 62.142.922,60 euro e per le annualità dal 2015 al 2024, che totalizzano 117.633.240,37, si è prevista l'attualizzazione con un volume di investimento stimato di 104 milioni di euro;

che, alla luce di quanto sopra, i contributi annuali disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnati al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012 sono suscettibili di sviluppare un volume di investimento totale pari a 166.142.922,60 euro;

che l'art. 1, comma 184, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato, per la prosecuzione del «sistema Mo.S.E.», l'importo complessivo di 1.150 milioni di euro così distribuiti per annualità:

(euro)

2013	2014	2015	2016	Totale
45.000.000	400.000.000	305.000.000	400.000.000	1.150.000.000

che, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1, comma 185, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il quale ha destinato il 5 per cento del valore delle annualità 2014, 2015 e 2016 delle sopracitate risorse alle amministrazioni comunali di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, si rendeva disponibile per il Mo.S.E. un importo effettivo di 1.094,750 milioni di euro così distribuito per annualità:

(euro)

2013	2014	2015	2016	Totale
45.000.000	380.000.000	289.750.000	380.000.000	1.094.750.000

che il MAV e il CVN hanno quindi stipulato, in data 8 febbraio 2013, il 43° atto attuativo rep. n. 8602 alla Convenzione rep. n. 7191/1991, avente ad oggetto il 10° stralcio del «Piano di esecuzione per il completamento delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto», registrato dalla Corte dei conti in data 14 maggio 2013;

che il citato 43° atto attuativo disciplina l'utilizzo delle risorse assegnate con la legge di stabilità 2013, pari a 1.094,750 milioni di euro, per il completamento delle opere civili alle bocche di porto, della conca di navigazione, delle opere elettromeccaniche e degli impianti, per monitoraggi e servizi di sicurezza marittima, per studi e indagini, per l'infrastrutturazione dell'area nord dell'arsenale di Venezia, per il sistema di gestione delle paratoie, per il sistema informativo e per interventi morfologici;

che il cronoprogramma contrattualizzato del 43° atto attuativo (allegato sub «H») prevedeva il completamento delle opere alle bocche di porto e dei lavori funzionali alla messa in esercizio delle barriere entro il 31 dicembre 2016, purché le risorse necessarie fossero disponibili coerentemente con le attività;

che, successivamente alla stipula del suddetto 43° atto attuativo, sono intervenute le seguenti riduzioni sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 184, della legge di stabilità 2013:

(euro)

Disposizioni legislative	2013	2014	2015	2016	Totale
Applicazione clausola di salvaguardia art. 2, c. 1, 4° periodo, D.L. n. 78/ 2010 – sent. Corte costituzionale n. 223/2012		770.640			770.640
Applicazione clausola di salvaguardia art. 16, c. 3, D.L. n. 98/2011	119.967	552.792	411.062	539.098	1.622.919
Riduzioni derivanti da applicazione art. 12, c. 3, D.L. n. 35/2013			12.724.969	12.724.969	25.449.938
Riduzioni art. 15, c. 3, lett. d), D.L. n. 102/2013		100.000.000			100.000.000
Totale riduzioni	**119.967**	**101.323.432**	**13.136.031**	**13.264.067**	**127.843.497**

che quindi l'importo dei fondi assegnati al Mo.S.E. a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 184, della legge di stabilità 2013, al netto delle sopracitate riduzioni di spesa e della destinazione di cui al comma 185 della stessa legge, risultava pari a 973.292.680 euro, distribuiti per annualità come segue:

(euro)

	2013	2014	2015	2016	Totale
Autorizzazione di spesa di cui all'ar 1, c. 184, legge di stabilità 2013 (A)	45.000.000	400.000.000	305.000.000	400.000.000	1.150.000.000
Riduzioni di spesa (B)	119.967	101.323.432	13.136.031	13.264.067	127.843.497
Autorizzazione art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013 al netto delle riduzioni di spesa (C=A-B)	44.880.033	298.676.568	291.863.969	386.735.933	1.022.156.503
Destinazione 5% ai Comuni da art. 1, c. 185, legge di stabilità 2013 (5% C)		14.933.828	14.593.198	19.336.797	48.863.824
Risorse Sistema Mo.S.E. da autorizzazione art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013 al netto delle riduzioni di spesa (95% C)	**44.880.033**	**283.742.740**	**277.270.771**	**367.399.136**	**973.292.680**

che, tenendo conto di quanto detto sopra, la citata delibera n. 67/2013 ha destinato l'importo di 973.292.680 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 184, della legge n. 228/2012, ad interventi strettamente necessari per la funzionalità delle opere di difesa idraulica compresi nella Scheda Allegato C, acclusa al 43° atto attuativo 8 febbraio 2013, rep. 8062, alla Convenzione rep. n. 7191/1991 tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova e riportati nell'allegato 1 alla delibera stessa;

che la citata delibera n. 67/2013 ha disposto che, data la mancanza di completa copertura finanziaria delle opere di cui al punto precedente, nelle more dell'assegnazione di nuove risorse, avrebbe potuto essere rinviata la realizzazione dei seguenti interventi: *i)* completa fornitura delle paratoie mobili di Chioggia, *ii)* completa fornitura delle paratoie mobili di Malamocco, *iii)* fornitura dei mezzi per la rimozione dei sedimenti, iiii) impianti e macchinari destinati all'operatività delle barriere;

che, per la prosecuzione immediata dei lavori del Sistema Mo.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale e il completamento dell'intero Sistema Mo.S.E., l'art. 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha autorizzato la spesa di 401 milioni di euro, così distribuiti per annualità:

(euro)

2014	2015	2016	2017	Totale
151.000.000	100.000.000	71.000.000	79.000.000	401.000.000

che quindi il MAV e il CVN hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2014, il 1° atto aggiuntivo rep. n. 8650 al 43° atto attuativo, che contrattualizza l'importo complessivo di 1.094.750.000 euro di cui al 43° atto attuativo, a valere per 973.292.680 euro sulle risorse di cui alla legge di stabilità 2013 (*cfr.* delibera n. 67/2013) e per 121.457.320 euro sulle sopracitate risorse di cui alla legge di stabilità 2014, distribuiti annualmente come segue:

(euro)

Annualità	a valere su L. di stabilità 2013	a valere su L. di Stabilità 2014	Somma
2013	44.880.033	0	44.880.033
2014	283.742.740	42.457.320	326.200.060
2015	277.270.771	0	277.270.771
2016	367.399.136	0	367.399.136
2017	0	79.000.000	79.000.000
Totale	**973.292.680**	**121.457.320**	**1.094.750.000**

che il suddetto 1° atto aggiuntivo contiene all'allegato «D» un aggiornamento del cronoprogramma per i soli interventi alle bocche di porto compresi nel 43° atto attuativo indispensabili alla messa in funzione delle barriere, rimandando ad un successivo 2° atto aggiuntivo l'aggiornamento del cronoprogramma generale del Sistema Mo.S.E.;

che il cronoprogramma delle opere alle bocche di porto di cui all'allegato «D» al 1° atto aggiuntivo recepisce la circostanza che l'*iter* preordinato alla fornitura di alcuni importanti elementi elettromeccanici e di impianti, previsti inizialmente a valere sull'importo di 1.094,75 milioni di euro poi oggetto di riduzione, non è stato attivato per mancanza di adeguata copertura finanziaria;

che, al netto delle risorse destinate a ripristinare la copertura finanziaria degli interventi compresi nel 43° atto attuativo, l'importo residuo autorizzato dall'articolo 1, comma 71, della legge n. 147/2013 risulta pari a 279.542.680 euro, così ripartito annualmente:

(euro)

Annualità	L. Stabilità 2014	Quota per 1° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo	Valore residuo per anno
2013	0	0	0
2014	151.000.000	42.457.320	108.542.680
2015	100.000.000	0	100.000.000
2016	71.000.000	0	71.000.000
2017	79.000.000	79.000.000	0
Totale	**401.000.000**	**121.457.320**	**279.542.680**

che quindi il MAV e il CVN hanno sottoscritto, in data 16 maggio 2014, il 2° atto aggiuntivo rep. n. 8658 al 43° atto attuativo, che aggiorna il valore complessivo delle opere contrattualizzate dal 43° atto attuativo a 1.374.292.680 euro, distribuiti annualmente come di seguito:

(euro)

Annualità	43° atto attuativo e 1° atto aggiuntivo	2° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo	Totale 43° atto attuativo e relativi atti aggiuntivi
2013	44.880.033	0	44.880.033
2014	326.200.060	108.542.680	434.742.740
2015	277.270.771	100.000.000	377.270.771
2016	367.399.136	71.000.000	438.399.136
2017	79.000.000	0	79.000.000
Totale	**1.094.750.000**	**279.542.680**	**1.374.292.680**

a valere sulle sopracitate risorse di cui alle leggi di stabilità 2013 e 2014, così come riportato nello schema seguente:

(euro)

Annualità	L. di stabilità 2013	L. di Stabilità 2014	Somma
2013	44.880.033	0	44.880.033
2014	283.742.740	151.000.000	434.742.740
2015	277.270.771	100.000.000	377.270.771
2016	367.399.136	71.000.000	438.399.136
2017	0	79.000.000	79.000.000
Totale	973.292.680	401.000.000	1.374.292.680

che inoltre il suddetto 2° atto aggiuntivo:

effettua la ricognizione della situazione finanziaria per la realizzazione del «Sistema Mo.S.E.» (*cfr.* allegati «B.1», «B.2» e «B.3»);

aggiorna il cronoprogramma complessivo del «Sistema Mo.S.E.» e il conseguente piano annuale di spesa (*cfr.* allegato «B.4»), indicando nel 30 giugno 2017 il termine di ultimazione delle opere indispensabili per la messa in esercizio del sistema stesso, a condizione che le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dei lavori siano disponibili secondo i tempi indicati nel cronoprogramma stesso;

aggiorna il Piano operativo delle opere contrattualizzate dal 43° atto attuativo e relativi atti aggiuntivi (*cfr.* allegato «C»);

stabilisce i criteri generali per lo svolgimento della fase di avviamento alla gestione e manutenzione, successiva alla realizzazione delle opere alle bocche di porto, sino alla consegna delle medesime al Concedente;

che il 43° atto attuativo e relativi atti aggiuntivi prevedono per l'ultimazione del sistema Mo.S.E. ulteriori interventi, finalizzati a completare le opere di compensazione ambientale, alla prosecuzione dei monitoraggi richiesti dalla Commissione Europea, alle opere di inserimento architettonico di cui alla prescrizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, alla realizzazione di talune infrastrutturazioni e mezzi indispensabili per la manutenzione delle barriere (completamento linea di manutenzione all'Arsenale; 2° jack-up; 2° mezzo di rimozione sedimenti), alla rimozione dei cantieri e alla messa in ripristino dei luoghi, attività di avviamento alla gestione, nonché alla manutenzione delle opere alle bocche di porto di cui all'art. 1 degli atti repp. nn. 8014/2003 e 8015/2003 e alle misure di inserimento paesaggistico delle opere alle bocche di porto;

che il 2° atto aggiuntivo prevede, all'art. 3, che, durante la succitata fase di avviamento, l'attivazione e la manutenzione del sistema avverranno ad opera e sotto la direzione e responsabilità del CVN, con indirizzo, coordinamento e controllo da parte del MAV, secondo Piani Provvisori di Gestione e di Manutenzione, sulla base dei quali sarà effettuata la verifica funzionale del sistema stesso;

che detti Piani Provvisori verranno predisposti nell'ambito del Piano Operativo per l'avviamento, il cui documento definitivo dovrà essere presentato dal CVN entro il 30 aprile 2016 e approvato dal MAV nei sei mesi seguenti, con successiva sottoscrizione di specifico atto contrattuale tra CVN e MAV;

che il Piano Operativo approvato dal MAV per l'avviamento dovrà prevedere:

a) le attività che, oltre alla gestione provvisoria e sperimeritale, consentano la concreta funzionalità delle barriere anche in caso di eventi meteomarini significativi;

b) le attività di messa a punto delle procedure e degli strumenti per la successiva fase di gestione e manutenzione a regime, con stesura dei relativi Piani di Gestione e di Manutenzione definitivi dell'opera, compresi i protocolli con gli Enti Interferenti;

c) l'individuazione analitica dei costi delle attività di avviamento;

d) la tempistica di realizzazione dell'avviamento;

che lo stesso art. 3 del 2° atto aggiuntivo prevede che:

durante la fase di avviamento, e dopo l'ultimazione delle opere alle bocche di porto, venga nominata un'apposita Commissione di collaudo supportata da esperti, la quale procederà al collaudo funzionale integrato e prestazionale delle opere;

i costi della suddetta commissione e degli esperti, nonché i costi delle attività di messa a punto che eventualmente si rendessero necessarie durante il suddetto collaudo funzionale non imputabili a responsabilità del concessionario, saranno computati nei costi della fase di avviamento;

che l'art. 9 del 2° atto aggiuntivo prevede che:

i collaudi, che saranno effettuati per ogni singolo intervento contrattualizzato, da parte di una Commissione di collaudo costituita da non più di 3 membri nominati dal Presidente del MAV ai sensi della vigente disciplina in materia di collaudi di opere e lavori pubblici, dovranno, di norma, intervenire entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, fatti salvi i collaudi degli interventi per il recupero morfologico della laguna, che dovranno intervenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori;

tutti gli oneri relativi ai collaudi dei singoli interventi, ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione, saranno a carico del concessionario;

che al termine della fase di avviamento e dopo il collaudo funzionale di cui all'art. 3 del 2° atto aggiuntivo, l'opera sarà consegnata al concedente per la successiva fase di gestione e manutenzione a regime;

che il quadro economico allegato al 2° atto aggiuntivo comprende anche, tra l'altro:

le prime attività finalizzate al trasferimento alle strutture del concedente delle conoscenze e degli strumenti, anche informatici, realizzati nell'ambito del Servizio Informativo e preordinati alla fase di gestione;

le verifiche propedeutiche all'avviamento della gestione delle barriere di Treporti e S. Nicolò;

una prima fase di elaborazione del Piano Operativo per il mantenimento delle opere di salvaguardia della laguna di Venezia di competenza del concedente;

le prime attività per la costituzione dell'Ente Unificato per la gestione dei monitoraggi e le previsioni meteomarine, ai fini dell'avviamento delle opere alle bocche di porto e del successivo esercizio;

che al concedente è fatta salva la facoltà di apportare, nel corso dello sviluppo dei lavori, eventuali modifiche e integrazioni al Piano operativo delle opere contrattualizzate dal 43° atto attuativo e relativi atti aggiuntivi, in base a valutazioni sulla priorità degli interventi, ovvero ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse in conto capitale, fermo restando che gli interventi dovranno essere comunque compresi tra quelli individuati nel Piano generale allegato alla Convenzione generale Rep. n. 7191/1999 nonché nel «Piano di esecuzione degli interventi da realizzare per il completamento delle opere di regolazione delle maree», allegato sub A all'atto Rep. n. 8067/2005;

che, successivamente alla stipula dei succitati atti aggiuntivi sono intervenute ulteriori riduzioni sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 184, della legge di stabilità 2013, per un totale di 112.562.373 euro, articolate per annualità come segue:

(euro)

Disposizioni legislative	2014	2015	2016	Totale
D.L. n. 4/2014, art. 2, c. 1, lett. c)	15.662.024	18.405.323	17.873.086	51.940.433
L. n. 147/2013, art. 1, c. 427 e 428		9.979.000	31.790.188	41.769.188
D.L. n. 90/2014, art. 1, c. 6		1.933.012	3.860.226	5.793.238
D.L. n. 35/2013, art. 12, c. 4	13.059.514			13.059.514
Totale riduzioni	**28.721.538**	**30.317.335**	**53.523.500**	**112.562.373**

che quindi l'importo dei fondi assegnati al Mo.S.E. a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 184, della legge di stabilità 2013, al netto delle sopracitate riduzioni di spesa e della destinazione di cui al comma 185 dello stesso articolo, risulta pari a 866.358.929 euro, distribuiti per annualità come segue:

(euro)

	2013	2014	2015	2016	Totale
Autorizzazione di spesa residua di cui all'art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013 (importi arrotondati di cui alla nota RGS n. DIPE-4636 del 4 novembre 2014) (A)	44.880.033	298.677.000	291.864.000	386.736.000	1.022.157.033
Riduzioni di spesa (B)		28.721.538	30.317.335	53.523.500	112.562.373
Disponibilità art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013 al netto delle riduzioni di spesa (C=A-B)	44.880.033	269.955.462	261.546.665	333.212.500	909.594.660
Destinazione 5% ai Comuni da art. 1, c. 185, legge di stabilità 2013 (5% C)		13.497.773	13.077.333	16.660.625	43.235.731
Risorse Sistema Mo.S.E. da autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013 al netto delle riduzioni di spesa (95% C)	**44.880.033**	**256.457.689**	**248.469.332**	**316.551.875**	**866.358.929**

che, inoltre, sono intervenute riduzioni sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71, della legge di stabilità 2014, per un totale di 24,489.140 euro, articolate per annualità come segue:

(euro)

Disposizioni legislative	2014	2015	2016	2017	Totale
D.L. n. 4/2014, art. 2, c. 1, lett. c)	8.280.186	6.529.373	3.570.694	3.570.694	21.950.947
D.L. n. 90/2014, art. 1, c. 6		685.745	772.214	1.080.234	2.538.193
Totale riduzioni	**8.280.186**	**7.215.118**	**4.342.908**	**4.650.928**	**24.489.140**

che quindi l'importo dei fondi assegnati al Mo.S.E. a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71, della legge di stabilità 2014, al netto delle sopracitate riduzioni di spesa, risulta pari a 376.510.860 euro, distribuiti per annualità come segue:

(euro)

	2014	2015	2016	2017	Totale
Autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 71, legge di stabilità 2014 (A)	151.000.000	100.000.000	71.000.000	79.000.000	401.000.000
Riduzioni di spesa (B)	8.280.186	7.215.118	4.342.908	4.650.928	24.489.140
Risorse Sistema Mo.S.E. da autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 71, legge di stabilità 2014 al netto delle riduzioni di spesa (C=A-B)	**142.719.814**	**92.784.882**	**66.657.092**	**74.349.072**	**376.510.860**

che le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di cui al 43° atto attuativo e i relativi 1° e 2° atto aggiuntivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa all'articolo 1, comma 184, della legge di stabilità 2013 e di cui all'articolo 1, comma 71, della legge di stabilità 2014, al netto delle riduzioni di spesa sopra esposte, ammontano quindi a 1.242.869.789 euro e sono distribuite annualmente come segue:

(euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013 al netto delle riduzioni di spesa	44.880.033	256.457.689	248.469.332	316.551.875		866.358.929
Autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 71, legge di stabilità 2014 al netto delle riduzioni di spesa		142.719.814	92.784.882	66.657.092	74.349.072	376.510.860
Totale	**44.880.033**	**399.177.503**	**341.254.214**	**383.208.967**	**74.349.072**	**1.242.869.789**

che il quadro riepilogativo aggiornato delle assegnazioni effettuate al sistema Mo.S.E. è il seguente:

(milioni di euro)

Assegnazioni	Importo	Fonte di finanziamento	CUP
Fondi ex lege n. 798/1984 rimodulati da 111,729 milioni di euro a 108,694 sulla base dei certificati di collaudo emessi	108,694	L. n. 798/1984	D51B020000500A1
Delibere CIPE nn. 109/2002, 63/2003 e 72/2003: 1^ assegnazione (450,00 milioni di euro + incremento capitale mutuato per 9 milioni di euro + utilizzo diretto del limite di impegno fino al 2017 per 35,976 milioni di euro)	494,976	Legge obiettivo (L.O.)	D51B020000500B1
Delibere CIPE nn. 40/2004 e 75/2004: 2^ assegnazione (638,100 milioni di euro + incremento del capitale mutuato, approvato con delibera n. 70 del 3 agosto 2007, pari a 50 milioni di euro + interessi compensativi per 0,898 milioni di euro)	688,998	L.O.	D51B020000500C1
Delibera CIPE n. 74/2006: 3^ assegnazione (380 milioni di euro + interessi compensativi per 0,288 milioni di euro)	380,288	L.O.	D51B020000500D1
Delibera CIPE n. 70 del 3 agosto 2007: 4^ assegnazione	243,170	L. n. 296/2006 (L.O.)	D51B020000500F1
Assegnazione fondi D.L. n. 159/2007	170,000	D.L. n. 159/2007	D51B020000500E1
Delibera CIPE n. 11 del 31 gennaio 2008: 5^ assegnazione	400,000	L. n. 244/2007 (L.O.)	D51B020000500G1
Delibera CIPE n. 115 del 18 dicembre 2008: 6^ assegnazione	800,000	D.L. n. 185/2008 (L.O.)	D51B020000500H1 D51B020000500I1
Delibera CIPE n. 87 del 18 novembre 2010: 7^ assegnazione	230,000	D.L. n. 78/2010	D51B02000050AA1
Delibera CIPE n. 5 del 5 maggio 2011: 8^ assegnazione	106,000	D.L. n. 78/2010	D51B02000050AB1
Delibera CIPE n. 87 del 6 dicembre 2011: 9^ assegnazione	36,700	Incremento capitale mutuato su residui limiti di impegno ex del. CIPE n. 40/2004 e n. 75/2004	D51B020000500C1
	600,000	D.L. n. 98/2011	
Delibera CIPE n. 97 del 26 ottobre 2012 Delibera CIPE n. 126 del 11 dicembre 2012 Delibera CIPE n. 137 del 21 dicembre 2012 Delibera CIPE n. 7 del 18 febbraio 2013	-600,000	Imputazione complessiva riduzioni di spesa	
SUB TOTALE	**3.658,826**		
Delibera CIPE n. 137 del 21 dicembre 2012 A) in termini di risorse assegnate B) in termini di volume di investimento	179,776 166,143*	L.O.	D51B02000050AD1
Delibera CIPE n. 67 del 9 settembre 2013: 10^ assegnazione	67,687	D.L. n. 98/2011, art. 32, c. 6, Fondo revoche	D51B02000050AE1
11^ assegnazione	973,293	L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), art. 1, c. 184	D51B02000050AC1
	401,000	L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, c. 71	D51B02000050AC1
	-131,423	Imputazione complessiva riduzioni di spesa su leggi di stabilità 2013 e 2014	
TOTALE **A) in termini di risorse assegnate** **B) in termini di volume di investimento**	**5.149,159** **5.135,526**		

(*)Contributi annuali per un totale di 179,776 milioni di euro (di cui 62,143 milioni di euro utilizzati in erogazione diretta e 117,633 milioni di euro suscettibili di sviluppare un volume di investimento pari a 104 milioni di euro) che sviluppano complessivi 166,143 milioni di euro in termini di volume di investimento.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 novembre 2014, n. 4749, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'importo di 1.242.869.789 euro, articolato come segue:

- 866.358.929 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 184, della legge n. 228/2012, ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *b)* del decreto-legge n. 102/2013 e a seguito delle riduzioni di spesa disposte in attuazione dei decreti-legge n. 78/2010, n. 98/2011 e n. 35/2013, n. 4/2014 e n. 90/2014 e dalla legge n. 147/2013, tenuto conto della destinazione del 5 per cento delle relative risorse ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino - Treporti disposta dall'art. 1, comma 185 della stessa legge n. 228/2012;

- 376.510.860 euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 71, della legge n. 147/2013, ridotta a seguito delle riduzioni di spesa disposte in attuazione dei decreti-legge n. 4/2014 e n. 90/2014;

è destinato a interventi compresi nell'Allegato «C» al 2° atto aggiuntivo 16 maggio 2014, rep. 8658, al 43° atto attuativo 8 febbraio 2013, rep. 8062, alla Convenzione 4 ottobre 1991, rep. n. 7191, tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova, che si riportano alla colonna C dell'allegato alla presente delibera.

2. Le risorse di cui al punto 1 sono distribuite annualmente come segue:

	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 184, legge di stabilità 2013	44.880.033	256.457.689	248.469.332	316.551.875		866.358.929
Autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 71, legge di stabilità 2014		142.719.814	92.784.882	66.657.092	74.349.072	376.510.860
Totale	**44.880.033**	**399.177.503**	**341.254.214**	**383.208.967**	**74.349.072**	**1.242.869.789**

3. Nelle more dell'assegnazione di nuove risorse a integrale copertura finanziaria degli interventi di cui al punto 1, potrà essere sospesa la realizzazione degli interventi non ancora in esecuzione elencati nella colonna D dell'allegato alla presente delibera e riguardanti:

il completamento dell'edificio HVAC della spalla nord di Malamocco;

gli impianti alle bocche di porto;

le verifiche propedeutiche all'avviamento e gestione delle barriere;

gli studi e indagini;

l'infrastrutturazione dell'arsenale;

il servizio informativo;

il dragaggio del bacino di Lusenzo a Chioggia;

il porto peschereccio di Treporti;

la riduzione delle somme a disposizione.

4. La sospensione di cui al punto precedente viene meno qualora le risorse necessarie vengano ripristinate entro la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. In caso di mancato ripristino delle risorse alla data di pubblicazione della presente delibera, nei successivi 30 giorni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere un atto contrattuale, modificativo del citato 43° atto attuativo e 1° e 2° atto aggiuntivo, che recepisca le citate riduzioni di spesa e aggiorni conseguentemente il cronoprogramma dei lavori e il cronoprogramma annuale dei fabbisogni tenuto conto degli interventi sospesi.

6. Ogni riferimento al valore dell'intero Sistema Mo.S.E., contenuto nel 43° atto attuativo e nei relativi atti aggiuntivi deve considerarsi meramente programmatico. Ciò stante, si raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche considerata l'attuale congiuntura economica, di valutare l'assoluta necessità della realizzazione di tutti gli interventi e dell'acquisizione dei servizi, in coerenza con l'obiettivo fondamentale della realizzazione e della funzionalità del sistema di difesa dalle acque alte, anche al fine di contenere al minimo indispensabile il costo dell'opera.

7. Con riferimento ai contenuti di cui all'art. 3 del 2° atto aggiuntivo al 43° atto attuativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato il Piano Operativo della fase di avviamento prima della sua approvazione definitiva, prevista entro il 31 ottobre 2016.

8. Con riferimento all'art. 4 del 1° atto aggiuntivo relativo al pagamento dei corrispettivi, dovrà essere previsto con apposito atto sottoscritto tra le parti che a fronte dei pagamenti dei corrispettivi, si dovrà dare evidenza degli stati di avanzamento dei lavori ovvero di pagamenti di eventuali rate di ammortamento di mutui contratti con soggetti finanziatori.

9. Con riferimento al collaudo funzionale integrato di cui all'art. 3 del 2° atto aggiuntivo, tale attività dovrà essere disciplinata dall'articolo n. 178 del Codice dei contratti e dagli articoli n. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e i relativi oneri essere posti a carico del concessionario. Ciò andrà previsto nell'ambito di apposito atto sottoscritto tra le parti.

10. Le quote annuali di contributi quindicennali disponibili sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012, allegato 3, vengono aggiornate come segue:

(euro)

Annualità	Importo	Annualità	Importo
2011	15.535.733,65	2018	15.535.729,65
2012	15.535.729,65	2019	15.535.729,65
2013	15.535.729,65	2020	15.535.729,65
2014	15.535.729,65	2021	15.535.729,65
2015	15.535.729,65	2022	5.359.695,41
2016	15.535.729,65	2023	2.359.695,41
2017	15.535.729,65	2024	1.163.742,00
		Totale	**179.779.162,97**

11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà comunicare le annualità di tutte le assegnazioni a valere sul Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, già disposte con le delibere n. 127/2012, n. 137/2012 e n. 13/2013 al fine di consolidare la complessiva programmazione del Fondo stesso.

12. Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio e a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

13. Nelle more dell'adozione della delibera di questo Comitato prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate come previsto al comma 2 del medesimo articolo.

14. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, i CUP per l'opera all'esame dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera medesima.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 792

ALLEGATO

WBS		43° ATTO ATTUATIVO REP. 8602/2013	43° ATTO ATTUATIVO REP. N. 8602/2013 E 1° ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 8650/2014 (A)	Esaminati da CTM	Legge di stabilità (a)	2° ATTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO 8602/2013 (3) (B)	Esaminati da CTM	ATTO ATTUATIVO REP. N. 8602/2013 CON 1° E 2° ATTO AGGIUNTIVO (C=A+B)	Esaminati da CTM	INTERVENTI DEFINANZIATI NEL CORSO DEL 2014 (D)	43° ATTO ATTUATIVO REP. N. 8602 2013 CON 1° E 2° ATTO AGGIUNTIVO AL NETTO DEL DEFINANZIAMENTO (E=C-D)
OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO : A CORPO											
	Bocca di Lido: completamento o prosecuzione opere civili										
4	Treporti - Completamento del porto rifugio (OP/360-5)	20.065.009,00	20.065.009,77	*	1			20.065.009,77	*		20.065.009,77
2	Treporti opere superficiali di completamento (OP/566)					2.447.848,01	*	2.447.848,01	*		2.447.848,01
5	Treporti - Conca di navigazione 5° stralcio - Opere civile e porte - Completamento (OP/378-5)	7.980.627,82	7.980.627,82	*	1			7.980.627,82	*		7.980.627,82
6	Treporti - Spalla est - Completamento (OP/410-2)	7.688.833,62	7.688.833,62	*	1			7.688.833,62	*		7.688.833,62
10	Treporti - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: completamento barriera - 2^ fase (OP/424-12)	7.740.387,37	7.740.387,37	*	1			7.740.387,37	*		7.740.387,37
3	Treporti - S. Nicolò - Diga Foranea 1^ fase (OP/493-1bis)		8.465.122,94	*	1			8.465.122,94	*		8.465.122,94
2	S. Nicolò - spalla nord - opere superficiali di completamento	1.527.738,22									
2	S. Nicolò - spalla nord (isola -3^ fase) ed edificio di controllo - completamento opere civili e finiture architettoniche 4^ fase (OP/388-7)		13.677.704,39	*	1			13.677.704,39	*		13.677.704,39
5	S. Nicolò - spalla nord (isola -3^ fase) ed edificio di controllo - edifici tecnologici (3^ fase) (OP/388-6C)	43.940.819,76	6.253.436,15	*	1			6.253.436,15	*		6.253.436,15
5	S. Nicolò - spalla nord (isola -3^ fase) ed edificio di controllo -sopraelevazione edificio e completamenti (1^ parte)					10.685.467,95		10.685.467,95			10.685.467,95
7	S. Nicolò - spalla sud sistemazione sovrastrutture cassoni, muri paraonde edificio impianti - completamento cassone di spalla	7.452.189,51				5.487.259,71		5.487.259,71			5.487.259,71

9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: prefabbricazione cassone di spalla nord (OP/389-10)	119.534.869,37	26.466.100,37	*	1			26.466.100,37	*		26.466.100,37
9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: prefabbricazione cassone di spalla sud (OP/389-11)		22.031.647,45	*	1			22.031.647,45	*		22.031.647,45
9	S.Nicolò - barriera: opere civili: Inghisaggio degli elementi femmina del gruppo cerniera - connettore (OP/389-12)		3.489.236,89	*	1			3.489.236,89	*		3.489.236,89
9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili:completamento cassoni di spalla - 1^ fase (OP/389-13)		4.141.555,21	*	1			4.141.555,21	*		4.141.555,21
9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: varo, trasporto e affondamento cassoni (OP/389-14) PARTE A		32.491.947,01	*	1			32.491.947,01	*		32.491.947,01
9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: varo, trasporto e affondamento cassoni (OP/389-14) PARTE B					28.000.000,00	*	28.000.000,00	*		28.000.000,00
9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: Completamento cassoni di soglia - 1^ fase (OP/389-9B)		6.377.853,39	*	1			6.377.853,39	*		6.377.853,39
9	S. Nicolò - barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: Completamento cassoni di soglia - 1^ fase (OP/389-9C)		1.671.722,95	*	1			1.671.722,95	*		1.671.722,95
	Totale parziale bocca di Lido	**215.930.474,67**	**168.541.185,33**			**46.620.575,67**		**215.161.761,00**		**0**	**215.161.761,00**
	Bocca di Malamocco: prosecuzione della conca di navigazione per grandi navi e completamento delle opere civili della barriera; prosecuzione opere di spalla										
10	Spalla nord e sistemazione 4° stralcio - Muro paraonde e protezione catodica (OP/391-4)		1.957.252,94	*	2			1.957.252,94	*		1.957.252,94
10	Spalla nord completamento edificio HVAC					3.720.309,95		3.720.309,95		3.720.309,95	
2	Opere superficiali di completamento lato spalla sud (OP/560-1)	2.556.353,08	2.483.748,36	*	1			2.483.748,36	*		2.483.748,36
2	Opere superficiali di completamento lato spalla nord					556.157,67		556.157,67			556.157,67
11	Spalla sud edificio di controllo e muro paraonde	6.922.825,16	6.922.825,16		2			6.922.825,16			6.922.825,16
6	Conca di navigazione: Forte S. Pietro 2° str. - protezione fondali ingresso conca (OP/490-2)	3.127.189,40	3.127.189,40	*	1			3.127.189,40	*		3.127.189,40
9	Conca: dragaggi, protezione dei fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili.	21.694.006,40	18.156.431,57	*	1			18.156.431,57	*		18.156.431,57

	Completamento delle strutture di approccio, finiture, parabordi e impianti tecnologici (OP/413-10)									
9	Conca: dragaggi, protezione fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili. Protezione del fondale nella camera della conca (OP/413-8)		3.537.574,83	*	1		3.537.574,83	*		3.537.574,83
9	Conca: dragaggi, protezione dei fondali e diga di chiusura bacino, finiture, impianti tecnologici, interrati e opere civili. Inserimento architettonico degli edifici della conca e masso di coronamento (OP/413-11)		1.755.871,98	*	1		1.755.871,98	*		1.755.871,98
13	Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili. Completamento cassoni di soglia - 1^ fase. Telai collari, sacconi, pin e tamponi provvisori. (OP/415-10A)		12.988.677,77	*	1		12.988.677,77	*		12.988.677,77
13	Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili: Barriera 11^ str. strato di ripartizione (OP/415-11)		13.038.067,35	*	1		13.038.067,35	*		13.038.067,35
13	Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili : Cassone di spalla sud (MS-S01) (OP/415-12)		28.099.590,94	*	1		28.099.590,94	*		28.099.590,94
13	Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili : Cassone di spalla nord (MN-S02). (OP/415-13)	144.812.581,98	21.988.314,94	*	1		21.988.314,94	*		21.988.314,94
13	Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili : Cassone di spalla 1^ fase 15° stralcio (OP/415-14)		4.030.278,15	*	1		4.030.278,15	*		4.030.278,15
13	Barriera: palancole, preparazione dei recessi, opere civili - Inghisaggio degli elementi femmina del gruppo cerniera-connettore. (OP/415-15)		3.190.801,78	*	1		3.190.801,78	*		3.190.801,78
13	Barriera trasporto installazione e completamento dei cassoni di barriera (OP/415-16)		54.752.506,93	*	1		54.752.506,93	*		54.752.506,93
6, 11	Opere di inserimento architettonico: conca di navigazione e spalla sud -1^ FASE	6.162.767,22								
	Totale parziale bocca di Malamocco	**185.275.723,24**	**176.029.132,10**			**4.276.467,62**	**180.305.599,72**		**3.720.309,95**	**176.585.289,77**
	Bocca di Chioggia: prosecuzione opere civili									
11	Aree di produzione rimozione piarda spalla sud (OP/372-4)		729.856,84	*	1		729.856,84	*		
11	Spalla sud - Completamento edifici tecnologici (OP/443-7A)	24.607.850,95	14.661.846,95	*	1		14.661.846,95	*		
11	Spalla sud - Completamento edifici minori					9.655.168,66	9.655.168,66			
5	Chioggia - Porto rifugio: lato mare/tura - ripristino - Opere di 1ª fase (OP/542-1)	8.089.215,08	5.020.554,08	*	1		5.020.554,08	*		
5	Chioggia - Porto rifugio: lato mare/tura - ripristino - Opere di 2ª fase (OP/542-2)		3.957.168,46	*	1		3.957.168,46	*		

5	Chioggia - Porto rifugio: lato mare/tura - ripristino - Opere di 3ª fase					10.859.621,31		10.859.621,31			
3	Chioggia - Porto rifugio -scogliera sud					5.884.257,17		5.884.257,17			
15	Barriera: Palancole contenimento scavi. Scavo della trincea 2^ fase (OP/425-2B)	4.545.732,00	4.413.613,31	*	1			4.413.613,31	*		
16	Barriera - preparazione dei recessi. Completamento della preparazione del recesso (OP/426-2)	10.388.023,00	10.112.341,67	*	1			10.112.341,67	*		
17	Barriera - opere civili: completamento cassoni di soglia - 1^ fase (OP/481-3)	89.286.237,56	12.446.382,53	*	1			12.446.382,53	*		
17	Barriera - opere civili: cassone di spalla sud (OP/481-5)		21.700.783,03	*	1			21.700.783,03	*		
17	Barriera - opere civili: Inghisaggio degli elementi femmina del gruppo cerniera connettore (OP/481-8)		3.158.935,14	*	1			3.158.935,14	*		
17	Barriera - opere civili: Trasporto ed installazione dei cassoni (OP/481-9A) -PARTE A		25.477.538,08	*	1			25.477.538,08	*		
17	Barriera - opere civili: Trasporto ed installazione dei cassoni (OP/481-9A) -PARTE B		11.000.000,00	*	2			11.000.000,00	*		
17	Barriera -opere civili: completamento cassoni 3^ fase (gallerie ed edificio spalla nord)					5.899.042,00		5.899.042,00			
14	Barriera - protezione fondali - completamento					19.424.382,08		19.424.382,08			
	Totale parziale bocca di Chioggia	**136.917.058,59**	**112.679.020,09**			**51.722.471,22**		**164.401.491,31**		**0**	**164.401.491,31**
	Opere elettromeccaniche e impianti:										
11 10 14 18	**Paratoie e connettori:**										
	Lido Treporti - Paratoie e Connettori - elemento maschio - 3^ fase (OP/497-4C)	9.154.704,72	3.764.966,62	*	1			3.764.966,62	*		
	Treporti - S.Nicolò - Malamocco - Chioggia: Paratoie e Connettori: installazione paratoie Treporti (OP/497-6)		5.389.738,10	*	1			5.389.738,10	*		
	Lido S. Nicolò - Paratoie e connettori (OP/511-2): fornitura paratoie	101.707.535,82	39.442.257,93	*	1			39.442.257,93	*		
	Lido S. Nicolò - Paratoie e connettori.: gruppo di aggancio e tensionamento (OP/511-3)		12.719.928,07	*	1			12.719.928,07	*		
	Lido S. Nicolò - Paratoie e connettori: elementi femmina (OP/511-4)		22.591.735,62	*	1			22.591.735,62	*		
	Lido S. Nicolò - Paratoie e connettori: elementi maschio (OP/511-5)		26.995.872,13	*	1			26.995.872,13	*		

	Malamocco - Paratoie e connettori : elemento femmina (OP/536-1)		22.047.345,46	*	1			22.047.345,46	*		
	Malamocco - Paratoie e connettori : gruppo di aggancio e tensionamento (OP/536-2)		12.515.219,60	*	1			12.515.219,60	*		
	Malamocco - Paratoie e connettori : elemento maschio 1^ fase (OP/536-3A)	105.506.892,98	12.533.667,92	*	1			12.533.667,92	*		
	Malamocco - Paratoie e connettori : elemento maschio 2^ fase (OP/536-3B)		11.358.021,63	*	1			11.358.021,63	*		
	Malamocco - Paratoie e connettori (OP/536-4): fornitura paratoie		46.499.808,86	*	1			46.499.808,86	*		
	Chioggia - Fornitura connettori: elementi femmina (OP/534-1)	32.254.659,78	20.392.780,41	*	1			20.392.780,41	*		
	Chioggia - Fornitura connettori: gruppo di aggancio e tensionamento (OP/534-2)		11.861.879,37	*	1			11.861.879,37	*		
	Chioggia - Fornitura connettori: elementi maschio (OP/534-3)		22.727.548,19	*	1			22.727.548,19	*		
	Chioggia fornitura paratoie Chioggia (OP/534-4)		36.688.786,55	*	2			36.688.786,55	*		
	Totale parziale paratoie e connettori:	**248.623.793,30**	**307.529.556,46**					**307.529.556,46**		**0**	**307.529.556,46**
11 15 19	**Impianti e mezzi speciali**										
	Bocca di Lido - Impianti di strumentazione e controllo - teleguidata : Lido-Arsenale (OP/467-4C)	11.782.820,23	10.282.820,23	*	1			10.282.820,23	*		10.282.820,23
	S. Nicolò - Impianti meccanici all"interno dei cassoni della barriera di S. Nicolò - 2^ fase (OP/467-7)		9.501.277,41	*	1			9.501.277,41	*		9.501.277,41
	S.Nicolò fornitura macchine principali 1^ fase bis (OP/467-6A-bis)		5.105.762,52	*	1			5.105.762,52	*		5.105.762,52
	S. Nicolò - Treporti. Impianti: fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici in isola - 1^ fase (OP/467-8)		1.098.458,04	*	1			1.098.458,04	*		1.098.458,04
	Bocca di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti fornitura strumenti di misura (OP/467-4D)	55.005.497,97	4.411.167,62	*	1			4.411.167,62	*		4.411.167,62
	Bocca di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - 2^ fase. (OP/467-10)		4.127.822,88	*	1			4.127.822,88	*		4.127.822,88
	Bocca di Lido - Malamocco - Chioggia. Impianti fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici - 3^ fase (OP/467-11)		5.218.895,29	*	1			5.218.895,29	*		5.218.895,29
	Bocca di Lido - Malamocco - Chioggia impianti di controllo 2^ fase (OP/467-4F)		37.164.653,55	*	2			37.164.653,55	*		37.164.653,55

	Lido, Malamocco, Chioggia - Impianti fornitura ed installazione impianti antintrusione (OP/467-13)		2.129.163,39	*	2			2.129.163,39	*		2.129.163,39
	Bocca di Lido - Malamocco - Chioggia. impianti. Fornitura componenti impianti meccanici ed elettrici 1^ fase (OP/467-9)	7.595.170,81	7.595.170,81	*	1			7.595.170,81	*		7.595.170,81
	Lido Malamocco e Chioggia impianto elettrico - 1^ parte - Lido (OP/467-14)		21.000.000,00	*	2			21.000.000,00	*	17.501.465,71	3.498.534,29
	Lido Malamocco e Chioggia impianto elettrico - 2^ parte - Malamocco e Chioggia (OP/507-4)					34.284.866,28		34.284.866,28		34.284.866,28	
	Lido Malamocco e Chioggia impianto HVAC (OP/467-16)					18.546.314,15		18.546.314,15		18.546.314,15	
	Malamocco - Impianti meccanici all'interno dei cassoni di soglia (OP/507-1)	44.345.542,34	21.074.542,34	*	1			21.074.542,34	*		21.074.542,34
	Malamocco - Chioggia. Impianti 2° str. e macchine principali 1^ fase (OP/507-2A)	5.086.929,51	11.983.495,16	*	1			11.983.495,16	*		11.983.495,16
	Chioggia - Impianti meccanici all'interno dei cassoni (OP/489-1B)	16.431.728,73	4.111.728,73	*	1			4.111.728,73	*		4.111.728,73
	Mezzi per la sostituzione delle paratoie 1° str. (OP/492-1-ter)		39.466.527,94	*	1			39.466.527,94	*		39.466.527,94
	Mezzo per la rimozione dei sedimenti										
	Malamocco e Chioggia- Installazione impianti meccanici (OP/507-3)					13.911.278,72	*	13.911.278,72	*	7.911.278,72	6.000.000,00
	Lido Malamocco e Chioggia - Impianto antincendio (OP/467-15)					10.474.159,27		10.474.159,27			10.474.159,27
	Lido Malamocco e Chioggia - completamento impianti					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	
	Anello di interconnessione -fornitura cavi e realizzazione	30.014.478,25									
	Totale parziale impianti e mezzi speciali:	**170.262.167,84**	**184.271.485,91**			**84.216.618,42**		**268.488.104,33**		**85.243.924,86**	**183.244.179,47**
	Totale opere elettromeccaniche, impianti e mezzi speciali	**418.885.961,14**	**491.801.042,37**			**84.216.618,42**		**576.017.660,79**		**85.243.924,86**	**490.773.735,93**
	Attività comuni alle tre bocche di porto:										
	Inserimento architettonico Lido, Malamocco, Chioggia					22.794.903,20		22.794.903,20			
	Totale parziale attività comuni:	**0**	**0**			**22.794.903,20**		**22.794.903,20**		**0**	**22.794.903,20**
	Subtotale Opere alle bocche di porto - a corpo	**957.009.217,64**	**949.050.379,89**			**209.631.036,13**		**1.158.681.416,02**		**88.964.234,81**	**1.069.717.181,21**

ATTIVITA' COLLEGATE A OPERE ALLE BOCCHE										
	B.6.72B/VIII - Monitoraggio sugli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche	3.100.000,00	3.100.000,00	*	1		3.100.000,00	*		3.100.000,00
	B.6.72B/IX - Monitoraggio sugli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche		3.002.214,91	*	1		3.002.214,91	*		3.002.214,91
	B.6.72B/X - Monitoraggio sugli effetti prodotti dalla costruzione delle opere alle bocche					3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00
	Servizio di sicurezza per le attività marittime in corso alle bocche di porto 1^fase (anno 2013 -2014) (OP/546-1)	1.675.000,00	1.675.000,00	*	1		1.675.000,00	*		1.675.000,00
	Subtotale Attività collegate a opere alle bocche - a corpo	**4.775.000,00**	**7.777.214,91**			**3.100.000,00**	**10.877.214,91**			**10.877.214,91**
	TOTALE OPERE ALLE BOCCHE DI PORTO E ATTIVITA' COLLEGATE - A CORPO	**961.784.217,64**	**956.827.594,80**			**212.731.036,13**	**1.169.558.630,93**		**88.964.234,81**	**1.080.594.396,12**
ATTIVITA' A MISURA										
	Interventi connessi alle opere alle bocche di porto									
	Verifiche propedeutiche all'avviamento della gestione delle barriere					9.000.000,00	9.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00
	Totale parziale interventi connessi:	**0**	**0**			**9.000.000,00**	**9.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.000.000,00**
	Studi e indagini:									
	B.7.20 -2^, 3^ - Piano Operativo di avviamento alla gestione	11.062.403,02	7.770.131,90	*	1		7.770.131,90	*		7.770.131,90
	B.7.20 -4^ -Piano Operativo di avviamento alla gestione					3.000.000,00	3.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
	B.7.21 - Analisi di affidabilità della sala operativa	752.823,76	752.823,76	*	1		752.823,76	*		752.823,76
	B.6.67/VII - Modello matematico simulazione navigazione-7^ fase	2.605.777,20	1.199.233,94	*	1		1.199.233,94	*		1.199.233,94
	B.6.67/VIII - Modello matematico simulazione navigazione-7^ fase					1.302.888,60	1.302.888,60		1.302.888,60	
	B.6.98/VII e VIII- Sistema di monitoraggio della navigazione SIMNAV - 7^ e 8^ fase	2.124.505,48	1.750.261,25	*	1		1.750.261,25	*		1.750.261,25
	Sistema di monitoraggio della navigazione (SIMNAV e STIM) - ulteriori fasi					2.062.000,00	2.062.000,00			2.062.000,00
	C.1.6/VI - Gestione opere mobili misure e previsioni necessarie al funzionamento del sistema 2012		1.500.005,23	*	1		1.500.005,23	*		1.500.005,23

	C.1.6/VII Fase gestione opere mobili - conduzione prototipo gestione nel 2013	2.700.000,00	2.700.000,00	*	1			2.700.000,00	*		2.700.000,00
	B.15.1 Scenario attivazione parziale barriera di Treporti		5.742.607,49	*	1			5.742.607,49	*		5.742.607,49
	Piano Operativo mantenimento opere di salvaguardia					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Anello di interconnessione per le tre bocche (indagini preliminari) (OP/549)	1.382.550,44	1.382.550,44	*	1			1.382.550,44	*		1.382.550,44
	Monitoraggio dei corpi idrici lagunari a supporto della loro classificazione e gestione (Direttiva 2000/60/CE E D.M. 56/2009) - (OP/555)		1.998.032,49	*	1			1.998.032,49	*		1.998.032,49
	Totale parziale studi ed indagini:	**20.628.059,90**	**24.795.646,50**			**7.364.888,60**		**32.160.535,10**		**3.802.888,60**	**28.357.646,50**
	Infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale di Venezia Piano Attuativo:										
	Nuova officina meccanica e magazzino interrato+realizzazione doppia linea manutenzione- opere civili 1^ fase A demolizioni (OP/562)		5.030.000,00	*	1			5.030.000,00	*		5.030.000,00
	Nuova officina meccanica e magazzino interrato+realizzazione doppia linea manutenzione- opere civili 1^ fase B - Restauro corpo edilizio n. 66 (OP/563)		5.300.000,00	*	1			5.300.000,00	*		5.300.000,00
	Nuova officina meccanica e magazzino interrato+ realizzazione doppia linea manutenzione- prosecuzione opere civili corpo edilizio n. 66	20.870.000,00				10.800.000,00		10.800.000,00			10.800.000,00
	Nuova officina meccanica e magazzino interrato+realizzazione doppia linea manutenzione- opere civili 1^ fase B - Restauro corpo edilizio n. 76 (OP/564)		2.000.000,00	*	1			2.000.000,00	*		2.000.000,00
	Tese della Novissima - 2^ fase esec. - tese 110 e 111 (OP/557)	4.300.000,00	4.980.000,00	*	1			4.980.000,00	*		4.980.000,00
	Tese della Novissima 2^ fase esec. - tesa 99 (OP/550)	4.500.000,00	2.439.564,66	*	1			2.439.564,66	*		2.439.564,66
	Tese della Novissima - 2^ fase esec.- tesa 112					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Banchina Novissima: completamento marginamento dorsale impianti lungo banchina: opera di presa ovest (OP/548)	10.330.000,00	10.100.554,40	*	1			10.100.554,40	*		10.100.554,40
	Edificio 66 + realizzazione della linea di manutenzione - opere civili 2^ fase		10.800.000,00		1			10.800.000,00		10.800.000,00	
	Edificio carpenteria, bacino, edificio 74 - recupero ed adeguamento funzionale					4.450.000,00		4.450.000,00		4.450.000,00	
	Totale parziale Infrastrutturazione dell'area nord dell'Arsenale di Venezia:	**40.000.000,00**	**40.650.119,06**			**17.250.000,00**		**57.900.119,06**		**17.250.000,00**	**40.650.119,06**

Servizio Informativo									
Gestione laboratori MAV anno 2013 SIN.A.04	3.700.000,00	3.700.000,00	*	1		3.700.000,00	*		3.700.000,00
Aggiornamento banche dati lagunari e cartografie tematiche anno 2013 SIN.A.03	1.000.000,00	1.350.000,00	*	1		1.350.000,00	*		1.350.000,00
Conoscenze, strumenti e archivi MAV per gestione lagunare - SIN B.03					2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
Gestione opere mobili - Conduzione prototipo gestore esercizio - prosecuzione - SIN C.02					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00
Centro Operativo in Arsenale - 1^ fase - Allestimento - SIN C.03					4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
Attività conoscitive alimentazione moduli gestionali SIN D.01					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
Ente Unificato per previsioni - 1^ fase - SIN D.02					300.000,00	300.000,00		300.000,00	
Totale parziale Servizio Informativo	**4.700.000,00**	**5.050.000,00**			**10.300.000,00**	**15.350.000,00**		**5.300.000,00**	**10.050.000,00**
Interventi morfologici strettamente connessi e di compensazione ambientale in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione Europea									
Interventi di morfologia connessa:									
Completamento Valle Zappa 2° Stralcio (OP/538)	4.200.000,00	5.200.000,00	*	1		5.200.000,00	*		5.200.000,00
Ripristino morfologico ed ambientale dell'area dei laghi Raina e Battioro - 1° stralcio (OP/559)		9.669.951,03	*	1		9.669.951,03	*		9.669.951,03
Ripristino morfologico Area Marani - 2° stralcio (OP/547)	2.900.000,00	2.900.000,00	*	1		2.900.000,00	*		2.900.000,00
Totale parziale Morfologia connessa	**7.100.000,00**	**17.769.951,03**			**0**	**17.769.951,03**			**17.769.951,03**
Interventi di compensazione ambientale:									
Ripristino morfologico e ambientale area canale Bastia 3° stralcio (OP/532-bis)	4.800.000,00	4.800.000,00	*	1		4.800.000,00	*		4.800.000,00
Riqualificazione idrodinamica canali Cenesa Boer Siletto 2^ fase (OP/537)	13.661.799,95	13.661.799,95	*	1		13.661.799,95	*		13.661.799,95
Ripristino ambientale Area Marani - 2° stralcio (OP/547)	3.500.000,00	3.500.000,00	*	1		3.500.000,00	*		3.500.000,00
Interventi di riqualificazione area retro- Romea -Val di Brenta (OP/541)	11.577.025,57	11.677.025,57	*	1		11.677.025,57	*		11.677.025,57

	Interventi di riqualificazione area retro- Romea -Val di Brenta (OP/541) VARIANTE					2.100.000,00	*	2.100.000,00	*		2.100.000,00
	Dragaggio bacino Lusenzo a Chioggia					4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00	
	Interventi urgenti sui litorali di Sottomarina ed isola Verde in Comune di Chioggia (OP/554)	7.000.000,00	7.000.000,00	*	1			7.000.000,00	*		7.000.000,00
	C.1.12/2 Intervento di difesa dall'erosione del litorale di Jesolo e Cortellazzo.Realizzazione di indagini, rilievi, analisi, modello fisico in 2 D e relativo studio matematico		403.677,34	*	1			403.677,34	*		403.677,34
	C.1.16 -Interventi urgenti sui litorali di Sottomarina e isola Verde in comune di Chioggia. Verifica sperimentale dell'efficienza della struttura soffolta ai fini del contenimento del moto ondoso		600.000,00	*	1			600.000,00	*		600.000,00
	Intervento di ripascimento del litorale di Jesolo e Cortellazzo per l'anno 2013 (OP/556)		2.800.000,00	*	1			2.800.000,00	*		2.800.000,00
	Intervento di ripascimento del litorale di Jesolo e Cortellazzo per l'anno 2014					1.500.000,00	*	1.500.000,00	*		1.500.000,00
	Costituzione habitat litoranei					2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00
	Recupero area Forte S. Pietro. Costituzione Parco					1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
	Chioggia - collettore 2^ fase (OP/530-2)					3.069.675,32	*	3.069.675,32	*		3.069.675,32
	Treporti - Porto pescherecci					5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00	
	Totale parziale Interventi di compensazione ambientale	**40.538.825,52**	**44.442.502,86**			**19.869.675,32**		**64.312.178,18**		**10.200.000,00**	**54.112.178,18**
	Totale parziale Interventi morfologici e di compensazione ambientale	**47.638.825,52**	**62.212.453,89**			**19.869.675,32**		**82.082.129,21**		**10.200.000,00**	**71.882.129,21**
	Somme a disposizione per imprevisti, rimborsi e per riconoscimento somme ex. art. 92, D. Lgs. 163/2006	**19.998.896,94**	**619.547,34**		1	**3.027.079,95**		**8.241.265,70**		**905.768,59**	**7.335.497,11**
	Somme accantonate per riconoscimento attività ex. art. ex. art. 92, D. Lgs. 163/2006	**0**	**4.594.638,41**		2	**0**					
	Totale parziale somme a disposizione e accantonamenti	**19.998.896,94**	**5.214.185,75**			**3.027.079,95**		**8.241.265,70**		**905.768,59**	**7.335.497,11**
	TOTALE ATTIVITA' A MISURA	**132.965.782,36**	**137.922.405,20**			**66.811.643,87**		**204.734.049,07**		**42.458.657,19**	**162.275.391,88**
	TOTALE GENERALE	**1.094.750.000,00**	**1.094.750.000,00**			**279.542.680,00**		**1.374.292.680,00**		**131.422.892,00**	**1.242.869.788,00**

15A02800

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 aprile 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Deputati della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata: la legge 20 febbraio 1958, n. 75 recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234342 e-mail: comitatopromotore@pec.it.

15A02945

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione del Regolamento «Regole dell'Aria Italia» Edizione 2

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2015 è stato adottato il regolamento «Regole dell'Aria Italia» Edizione 2.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

15A02882

Adozione del Regolamento «Requisiti specifici per i fornitori di servizi per l'addestramento e la verifica della competenza del personale tecnico ATSEP».

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015 è stato adottato il Regolamento «Requisiti specifici per i fornitori di servizi per l'addestramento e la verifica della competenza del personale tecnico ATSEP».

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

15A02884

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione, del medicinale per uso veterinario «Nexgard Spectra».

Estratto provvedimento n. 181 del 23 marzo 2015

Registrazione mediante Procedura Centralizzata specialità medicinale: NEXGARD Spectra

Titolare A.I.C.: MERIAL SA - Francia

Rappresentante in Italia: Merial Italia spa

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Confezioni autorizzate NIN	NR PROCEDURA	
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 1 CPR masticabile 9,375 mg + 1,875 mg	104873017	EU/2/14/177/001
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 3 CPR masticabili 9,375 mg + 1,875 mg	104873029	EU/2/14/177/002
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 6 CPR masticabili 9,375 mg + 1,875 mg	104873031	EU/2/14/177/003
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 1 CPR masticabile 18,75 mg + 3,75 mg	104873043	EU/2/14/177/004
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 3 CPR masticabili 18,75 mg + 3,75 mg	104873056	EU/2/14/177/005
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 6 CPR masticabili 18,75 mg + 3,75 mg	104873068	EU/2/14/177/006
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 1 CPR masticabile 37,5 mg + 7,5 mg	104873070	EU/2/14/177/007
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 3 CPR masticabili 37,5 mg + 7,5 mg	104873082	EU/2/14/177/008
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 6 CPR masticabili 37,5 mg + 7,5 mg	104873094	EU/2/14/177/009
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 1 CPR masticabile 75 mg + 15 mg	104873106	EU/2/14/177/010
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 3 CPR masticabili 75 mg + 15 mg	104873118	EU/2/14/177/011
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 6 CPR masticabili 75 mg + 15 mg	104873120	EU/2/14/177/012
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 1 CPR masticabile 150 mg + 30 mg	104873132	EU/2/14/177/013
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 3 CPR masticabili 150 mg + 30 mg	104873144	EU/2/14/177/014
Scatola 1 blister (ACLAR/PVC/ALU) 6 CPR masticabili 150 mg + 30 mg	104873157	EU/2/14/177/015

Regime di dispensazione:

"Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile".

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

15A02781

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stellamune Uno».

Estratto del provvedimento n. 188 del 25 marzo 2015

Medicinale veterinario «STELLAMUNE UNO» - AIC 103530

Confezioni: tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. Via Gramsci 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto del provvedimento: Raggruppamento di variazioni

1) Variazione di tipo II classificata B.II.b.2.b:

Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito: Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici

2) Variazione di tipo IA classificata B.II.b.1.a:

Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: Sito di confezionamento secondario

Procedura di condivisione del lavoro n. UK/V/xxxx/WS/016.

Si autorizza l'aggiunta del sito di seguito riportato come sito per il confezionamento secondario del prodotto finito, il controllo ed il rilascio dei lotti di fabbricazione:

Elanco Animal Health Ireland limited

Finisklin Industrial Estate

Sligo

Ireland

Rimane autorizzato il sito Zoetis Belgium SA (Belgio) come sito per il confezionamento secondario del prodotto finito, il controllo ed il rilascio dei lotti di fabbricazione.

Di conseguenza si approvano i metodi di controllo del prodotto finito e i criteri di accettazioni usati nel nuovo sito, come descritti in dettaglio nella documentazione allegata alla domanda di variazione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02787

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stellamune Mycoplasma».

Estratto del provvedimento n. 187 del 25 marzo 2015

Medicinale veterinario «STELLAMUNE MYCOPLASMA» - AIC 101984.

Confezioni: tutte le confezioni

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. Via Gramsci 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto del provvedimento: Raggruppamento di variazioni

1) Variazione di tipo II classificata B.II.b.2.b:

Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito: Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici

2) Variazione di tipo IA classificata B.II.b.1.a:

Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: Sito di confezionamento secondario

Procedura di condivisione del lavoro n. UK/V/xxxx/WS/016

Si autorizza l'aggiunta del sito di seguito riportato come sito per il confezionamento secondario del prodotto finito, il controllo ed il rilascio dei lotti di fabbricazione:

Elanco Animal Health Ireland limited

Finisklin Industrial Estate

Sligo, Ireland

Rimane autorizzato il sito Zoetis Belgium SA (Belgio) come sito per il confezionamento secondario del prodotto finito, il controllo ed il rilascio dei lotti di fabbricazione.

Di conseguenza si approvano i metodi di controllo del prodotto finito e i criteri di accettazioni usati nel nuovo sito, come descritti in dettaglio nella documentazione allegata alla domanda di variazione.

Si approva la modifica dell'intervallo di accettazione per il controllo del titolo antigenico. L'intervallo di accettazione a rilascio per Mycoplasma hyopneumoniae inattivato è tra 8000 RU/dose e 40000 RU/dose (RU: Unità di misura relative ELISA). L'intervallo di accettazione a fine del periodo di validità è tra 6000 RU/dose e 40000 RU/dose.

Si approva la modifica dell'intervallo di accettazione per il controllo del contenuto di Tiomersale che è stabilito come di seguito. "tra 160 and 210 μg/dose".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02788

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Parofor 70 mg/g» polvere per uso in acqua da bere, latte o derivati del latte per vitelli pre-ruminanti e suini.

Decreto n. 44 del 23 marzo 2015

Medicinale veterinario PAROFOR 70 mg/g polvere per uso in acqua da bere, latte o derivati del latte per vitelli pre-ruminanti e suini.

Titolare A.I.C.: La società Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa - Belgio;

Procedura decentrata n. BE/V/0027/001/DC.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street - 4550 Peshtera - Bulgaria;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 104644012.

Composizione: 1 grammo contiene:

Principio attivo:

Paromomicina solfato 100 mg

(equivalenti a 70 mg di paromomicina base o a 70.000 UI di paromomicina attiva)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli pre-ruminanti, suini;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di infezioni gastro-intestinali provocate da Escherichia coli sensibile alla paromomicina;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi

dopo ricostituzione in acqua da bere: 24 ore

dopo ricostituzione nel latte o nei derivati del latte: 6 ore.

Tempi di attesa:

Vitelli pre-ruminanti

Carne e visceri: 20 giorni

Suini

Carne e visceri: 3 giorni

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A02789

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza d'ufficio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla «Italcomput società fiduciaria e di organizzazione e revisione aziendale - società a responsabilità limitata», in Bologna.

Con D.D. 1° aprile 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 19 aprile 1972, modificato in data 2 aprile 1999, alla società «Italcomput società fiduciaria e di organizzazione e revisione aziendale - società a responsabilità limitata» con sede in Bologna (BO), C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 80002250373, successivamente in liq., è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della società medesima e di cancellazione dal Registro delle Imprese di Bologna.

15A02885

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Lumina Fiduciaria S.r.l.», in Torino.

Con D.D. 1° aprile 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Lumina Fiduciaria S.R.L.», con sede legale in Torino (TO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11237740011, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

15A02886

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-089) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00